

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 893

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORCIERI, TEDESCO TATÒ, LORETO, CHERCHI, BOLDRINI, GIANOTTI, MESORACA, PIERANI, PEDRAZZI CIPOLLA, TADDEI, ROGNONI, DANIELE GALDI, STEFANO, BRATINA, BORRONI, PEZZONI, GIOVANELLI, GIOVANOLLA, LUONGO, PAGANO, PELELLA, ZUFFA, RUSSO Michelangelo, GUERZONI, BRESCIA, MIGONE, MASIELLO, BETTONI BRANDANI, BORATTO, TRONTI, NOCCHI, FRANCHI, SCIVOLETTO, LONDEI, BUCCIARELLI, BRINA, FABJ RAMOUS, D'ALESSANDRO PRISCO, PECCHIOLI, BARBIERI, PELLEGATTI, SPOSETTI, LAMA, SENESI, ANDREINI, BACCHIN e ANGELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1993

Misure per il sostegno delle aree territoriali interessate da riduzione di attività produttive aventi carattere militare

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - La fine della guerra fredda ha aperto in Europa importanti opportunità di disarmo e smilitarizzazione. In termini economici, queste si possono tradurre in riduzioni della spesa militare, delle Forze armate, dei dipendenti civili della Difesa, delle basi e degli arsenali militari, e della produzione militare delle imprese. Le conseguenze sull'industria militare sono di particolare importanza: da un lato, possono emergere seri problemi economici, specie in alcune Regioni; dall'altro, si aprono possibilità di diversificazione e di riconversione a produzioni civili, attraverso la trasformazione e l'innovazione delle capacità produttive e tecnologiche, che salvaguardino l'occupazione dei lavoratori e migliorino la qualità ambientale e la sicurezza delle aree interessate.

L'industria europea degli armamenti

Un recente studio del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) considera le cento maggiori imprese militari dell'Europa occidentale; nel 1988 queste imprese avevano un fatturato legato alla vendita di armi di circa 66 miliardi di dollari (quasi 84.000 miliardi di lire). Le aziende italiane considerate sono quelle dei gruppi IRI, EFIM e FIAT (oltre ad Aermacchi, Elettronica e Piaggio); queste imprese nel 1988 avevano un fatturato militare complessivo di circa 5.540 milioni di dollari (poco più di 7.000 miliardi di lire), pari all'8,4 per cento dell'industria europea, mentre le imprese di Gran Bretagna, Francia e Germania concentravano quasi l'80 per cento delle vendite europee di armi.

Nel complesso delle produzioni militari, secondo diversi studi recenti, sono impegnate in Italia circa centoventi imprese e più di ottantamila persone, con un fatturato

che ora non supera gli 8.000 miliardi di lire. Le imprese maggiori, che realizzano sistemi d'arma completi, concentrano una quota assai elevata delle attività, mentre la produzione di componenti e beni intermedi è frammentata in molte imprese di piccole e medie dimensioni, dove queste produzioni hanno spesso un peso assai limitato.

Gli scenari del SIPRI possono essere applicati all'Italia considerando le cinquanta maggiori imprese militari italiane, che nel 1988 avevano un totale di cinquantacinquemila occupati in produzioni belliche, un fatturato militare stimato in 8.300 miliardi di lire e un valore aggiunto di 3.200 miliardi di lire. Per queste imprese, il calo di occupazione tra il 1990 e il 1995 si può stimare in 13.000 posti di lavoro in meno nell'ipotesi di una lieve riduzione del 3 per cento l'anno dell'acquisto di armi, e in 18.000 posti di lavoro in meno nel secondo scenario che prevede un calo più significativo della produzione di armamenti.

La crisi dell'industria italiana della difesa

I segni di crisi dell'industria militare italiana sono diventati evidenti nel corso del 1991, con qualche ritardo rispetto agli altri Paesi europei per effetto sia delle ridotte dimensioni del settore e sia del più lieve calo (limitato al 1990-1991) della spesa per armamenti del nostro Paese. Successivamente le «crisi annunciate» nel 1990 si sono manifestate in modo tangibile con l'avvio, in numerose aziende, di piani di ristrutturazione e di riduzione del personale, il cui impatto sociale è attenuato solo dal ricorso a misure straordinarie di cassa integrazione e di pensionamento anticipato.

La crisi da strisciante è divenuta evidente, con il pieno coinvolgimento - nella ristrutturazione del comparto e nei programmi di

riduzione degli occupati - di quei gruppi a partecipazione statale che avevano adottato di fronte al calo degli ordini e del lavoro una linea prudentiale. Si segnalano, inoltre, nel settore alcune procedure avviate per fallimento o liquidazione di aziende, come nel caso della Nardi costruzioni aeronautiche di Milano e della Sistel di Roma.

Alla diminuzione del 10 per cento degli occupati nell'industria militare, registrato nel triennio 1988-1990, si somma - per effetto di una crisi ormai generalizzata - una riduzione ulteriore di oltre ottomila unità nel periodo 1991-1993. Se consideriamo, inoltre, la perdita occupazionale indotta dalla crisi e dalla ristrutturazione dei grandi gruppi, nei confronti delle aziende sub-fornitrici, possiamo attendibilmente stimare un calo intorno al 20 per cento dei lavoratori industriali in campo militare entro la fine del 1993. Si prefigura, pertanto, una contrazione complessiva degli occupati nel settore industriale per la Difesa in Italia di circa un terzo tra il 1988 e 1993. Le dimensioni, quindi, della perdita di occupazione prevista per il nostro Paese, pur minore rispetto ad altri Paesi europei, potrebbe essere devastante per il nostro tessuto economico e sociale, già pesantemente colpito da fenomeni di deindustrializzazione e prospettive di disoccupazione di massa.

Diversificazione e riconversione

In questo contesto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che sancisce tra l'altro la trasformazione in società per azioni dei principali enti pubblici di gestione, nonché le procedure di liquidazione dell'EFIM, introduce un ulteriore elemento di difficoltà.

Per il tipo di ridimensionamento che si prospetta per l'industria militare italiana, la strada della riconversione e della diversificazione appare particolarmente appropriata per realizzare gli aggiustamenti economici e sociali necessari.

Lo sfasamento temporale della crisi italiana è di certo tra le cause del ritardo con cui

nel nostro Paese si sta affrontando il problema. Negli anni di rapida crescita della spesa per armamenti e dei mercati di esportazione, le imprese italiane non sono riuscite a consolidare le proprie capacità produttive e tecnologiche ponendosi in grado di competere sul piano dei produttori di nicchia e sono rimaste fortemente dipendenti dall'estero per alcune componenti e tecnologie chiave (avionica, motoristica, missilistica). Quando la crisi è arrivata, le imprese hanno puntato alla difesa dell'esistente rinunciando a strategie di riposizionamento sul piano tecnologico e di mercato.

Se le imprese private hanno scelto di scaricare sui lavoratori gli effetti della crisi, quelle pubbliche (IRI ed EFIM) non hanno preso, e nemmeno hanno ricevuto da coloro che dovevano impartire loro direttive, le più ovvie misure di razionalizzazione delle loro attività, segnate da duplicazioni e frammentazioni. Il precipitare della situazione dei conti pubblici ha reso possibili le superficiali operazioni del Governo in materia di liquidazione dell'EFIM e di trasformazione in società per azioni degli altri enti di gestione che, anziché avviare a soluzione, hanno ulteriormente aggravato lo stato delle imprese. Ora il problema è quello di avviare in concreto, nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge di conversione n. 359 del 1992, un serio e rigoroso piano di ristrutturazione e diversificazione della industria della difesa, salvaguardando al tempo stesso i livelli occupazionali esistenti.

Diventa sempre più evidente in proposito l'urgenza dell'approvazione di un nuovo modello di difesa, che offra all'industria italiana della difesa un quadro di riferimento certo su cui poter avviare i necessari processi di ristrutturazione e di riposizionamento.

Infatti il cambiamento della situazione politico-strategica sta determinando notevoli cambiamenti nell'industria della difesa europea. Siamo di fronte ad un elevato sovradimensionamento produttivo che è reso sempre più critico dalla diminuzione delle commesse militari da un lato e dalla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riduzione delle possibilità esportative dall'altro. Ciò rende necessario l'avvio immediato di una ristrutturazione, di diversificazioni produttive e di mercato, di studi e progetti di riconversione.

L'obiettivo deve essere quello di risolvere nel modo migliore i problemi dell'approvvigionamento delle Forze armate, garantendo loro un adeguato livello di efficacia ed efficienza, e calibrando su di esso le capacità tecnologiche e produttive dell'industria degli armamenti.

È dal nuovo modello di difesa, quindi, che si attende una visione globale e a lungo termine della configurazione delle Forze armate e della difesa nazionale, in grado di offrire gli indispensabili riferimenti alla ricerca scientifica e tecnologica ed alla capacità produttiva dell'industria della difesa italiana.

Il nuovo modello di difesa

Nel novembre del 1991 il Ministero della difesa ha infine presentato al Parlamento una proposta di «nuovo Modello di difesa» (NMD) nazionale, che prefigura le linee di riforma delle Forze armate nei prossimi dieci anni. Tale documento appare ora superato e necessita di profonde modificazioni, ma rappresenta comunque l'unico testo ufficialmente prodotto dalla Difesa italiana, successivamente alla pubblicazione del Libro bianco del 1985, da cui emerge una riflessione su obiettivi, compiti e struttura delle Forze armate italiane.

Il documento si basa sui materiali dell'ampia indagine conoscitiva sulla ridefinizione del modello di difesa svolta dalla Commissione difesa della Camera dei deputati dal febbraio al dicembre del 1990.

Questa legislatura dovrà affrontare il tema del NMD a partire dalla proposta esistente per definire singoli provvedimenti legislativi di attuazione, senza i quali il NMD non ha rilevanza operativa. Tra questi assolutamente necessari vengono considerati: una legge di riorganizzazione della struttura dei vertici militari; una legge sul riordinamento della leva e del volontariato;

una legge di riforma del rapporto d'impiego del personale militare e, soprattutto, una legge di assegnazione di risorse straordinarie indispensabili, secondo il NMD, per attuare il processo di transizione e di ricapitalizzazione dello strumento operativo, in pratica una legge di finanziamento.

L'analisi dei principali programmi d'investimento proposti nel NMD evidenzia alcune contraddizioni con i principi generali della riorganizzazione delle Forze armate che presuppongono il documento stesso.

Si rileva, tra esse, una generale difficoltà di valutazione delle conseguenze, per l'industria, delle ipotesi di spesa del NMD.

In primo luogo emergono contraddizioni di ordine finanziario che riguardano sia la concreta possibilità che gli investimenti previsti possano essere approvati, nella misura richiesta, dal Parlamento nell'attuale situazione della finanza pubblica, sia la tendenza del NMD a sottostimare i costi dei singoli programmi.

In secondo luogo appare assai difficile perseguire, mediante l'acquisizione dei mezzi e dei sistemi d'arma proposti nel NMD uno degli obiettivi prioritari del NMD stesso: quello di garantire che le Forze armate italiane, pur ridotte come dimensioni, siano nel futuro maggiormente qualificate come personale e come equipaggiamenti.

In conclusione, la tendenza a sostenere l'attività produttiva delle imprese militari italiane si scontra con i vincoli di bilancio e con l'esigenza di disporre di armamenti sofisticati, esigenza a cui è legata l'ampia dipendenza in termini di prodotti e tecnologie dall'estero. Parametro di valutazione delle proposte di spesa del NMD dovrebbe quindi essere la possibile qualificazione dell'industria militare nazionale, favorendo i necessari processi di ridimensionamento, di diversificazione e di innovazione tecnologica.

Quadro finanziario di riferimento

In generale, però, è probabilmente sottostimato dal NMD l'impatto che potrebbe avere un investimento di oltre 9.000 miliar-

di di lire annui nel settore industriale militare, caratterizzato tutt'ora da frammentazioni e duplicazioni.

Probabilmente, senza una maggiore selettività nelle acquisizioni, anche imprese inefficienti o marginali potrebbero trovare spazi di mercato all'interno di una domanda così ampia. Ciò rischierebbe, però, di frenare gli sforzi di razionalizzazione attualmente in corso da parte dei maggiori gruppi presenti nel settore.

Dal punto di vista industriale l'incertezza sui finanziamenti disponibili e l'enfasi sulle caratteristiche qualitative degli equipaggiamenti sono elementi aggiuntivi che rendono difficile all'industria militare italiana una chiara valutazione delle prospettive della domanda pubblica nel settore militare.

L'incertezza rende infatti impossibile una seria programmazione delle attività industriali sia per quanto riguarda l'avvio di iniziative di ricerca e sviluppo, sia per quanto riguarda, nei programmi in corso, la quantificazione dei mezzi che verranno realmente acquistati e, quindi, dei relativi carichi di lavoro prevedibili.

Ciò penalizza indubbiamente le imprese più avanzate che non sono incentivate, con tale approccio, a investire in ricerca, ma piuttosto ad acquistare tecnologia estera facilmente vendibile su un mercato protetto nazionale.

Nessuna ricaduta positiva, in termini di rafforzamento della base industriale della Difesa con riguardo sia alle produzioni civili che alle produzioni militari, potrà infatti avere un programma di acquisto di armamenti che prescinda dalle esigenze di: selettività negli acquisti in ragione delle riconosciute esigenze operative, competitività nelle procedure di acquisizione, qualificazione del prodotto, del produttore e del processo produttivo, incentivo ed attività autonome di ricerca e di sviluppo, e programmazione pluriennale degli investimenti. Un obiettivo che il NMD sembra assai lontano dal raggiungere.

In questo senso la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un organismo in grado di porsi come referente

autorevole sui temi della produzione di materiale di armamento e delle politiche di razionalizzazione del settore rappresenterebbe un passo nella direzione della costruzione di una politica industriale della difesa.

Interventi di sostegno: dimensione europea, nazionale, regionale

Emerge quindi con grande evidenza l'urgente necessità di interventi che possano sostenere il processo di ristrutturazione e di riorganizzazione spontanea del sistema delle imprese produttrici di materiali di armamento. Le azioni in questa direzione devono tener conto di tre dimensioni di intervento: la dimensione europea, la legislazione nazionale e le iniziative regionali.

Non è superfluo ricordare che il contesto europeo rappresenta - se non altro per gli obblighi derivanti dall'entrata in vigore del mercato unico - la dimensione più rilevante delle politiche di riconversione, e che è quindi in questo contesto che vanno esaminate anche le prospettive per l'Italia. In questo senso un ruolo crescente viene svolto dalla Commissione della Comunità economica europea, anche se per ora è esclusa dal controllo sulla produzione di armamenti dai termini del Trattato di Roma. La Commissione ha avviato una serie di studi sull'industria militare e verifica che le politiche non siano in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza, sul divieto ai sussidi delle imprese e sull'apertura dei mercati nazionali.

Anche una politica per la riconversione civile del settore dovrà tener conto dei requisiti della Commissione CEE per la politica industriale. Tuttavia, proprio la dimensione europea suggerisce di guardare alle esperienze passate di gestione, su scala europea, della ristrutturazione di settori tradizionali, come la siderurgia e la cantieristica, come esempi possibili per una politica europea di riconversione dell'industria militare. Proposte di questo tipo sono sostenute da un crescente interesse nel Parlamento europeo e da diverse forze politiche. Tali proposte si sono recentemen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te concretizzate in uno schema di decisione comunitaria di istituzione di un programma specifico di interventi sul tema della riconversione (denominato CONVER e approvato dal Parlamento Europeo).

Per di più, la strada di un coordinamento europeo delle politiche di riconversione va sostenuta, perchè affiancherebbe in modo esplicito i processi di disarmo e riduzione della spesa militare, contribuendo alla costruzione di una sistema di sicurezza comune in Europa.

Dal punto di vista immediato lo strumento specifico più importante per una politica di riconversione è l'introduzione nel nostro Paese di una normativa che favorisca la diversificazione ed il passaggio dalla produzione militare a quella civile, promuovendo e sostenendo il miglioramento della situazione materiale ed il quadro socio-economico delle Regioni soggette alla riduzione delle attività produttive di carattere militare.

In Italia già la legge n. 185, che regola il commercio delle armi, approvata il 9 luglio 1990, prevedeva iniziative specifiche del Governo per una politica di riconversione dell'industria militare, che sono tuttavia rimaste lettera morta. All'inizio del 1991, parlamentari di diverse forze politiche, coscienti dell'accelerazione della crisi del settore, hanno dato vita ad un gruppo di pressione per favorire l'adozione di provvedimenti a favore della riconversione, che tenessero conto delle sei proposte di legge presentate nel corso della X legislatura (atti Camera nn. 429, 2178, 3600, 3417; atti Senato nn. 1327, 56). L'assenza di una proposta del Governo e l'atteggiamento non favorevole della maggioranza non hanno consentito l'approvazione di alcun provvedimento, ma nel corso della discussione della legge finanziaria per il 1993 il Parlamento ha pur sempre deliberato lo stanziamento di risorse per finanziare un Fondo per la riconversione delle imprese militari.

È quindi necessario riprendere l'iniziativa per giungere all'approvazione di provvedimenti che fungano da punto di partenza per la politica di riconversione, che sappiano orientare le imprese produttrici di

materiali di armamento nelle loro strategie di riconversione, diversificazione, riallocazione di capacità produttive e diversificazione delle attività.

Questo disegno di legge è il tentativo di offrire alcune soluzioni ai diversi problemi sollevati dalla crisi dell'industria militare. La proposta è suddivisa in tre titoli che affrontano ciascuno uno specifico strumento di intervento.

L'articolo 1 elenca le finalità del disegno di legge e definisce i materiali di armamento sulla base delle procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, sul commercio delle armi.

Gli articoli da 2 a 4 attribuiscono alle Regioni ed agli enti locali un ruolo fondamentale per affrontare il problema con un approccio territoriale complessivo che sia volto a ricomprendere in un unico programma non solo il ridimensionamento della produzione specifica di materiali di armamento, ma anche altri problemi di tipo ambientale e di sicurezza dei cittadini eventualmente gravanti sull'area.

Viene quindi istituito un Fondo nazionale per finanziare progetti di riconversione e ristrutturazione delle imprese produttrici di materiali di armamento (articolo 12), che le sostenga nelle loro strategie di riconversione, riallocazione di capacità produttiva e diversificazione delle attività.

Le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici materiali di armamento, oggetto degli interventi previsti dal disegno di legge, sono definite all'articolo 2. Come si vede i criteri di definizione tendono a configurare un'area in cui, accanto ad un'alta concentrazione di imprese attive nel settore (con le prevedibili difficoltà sul terreno dell'occupazione), possano essere considerate anche situazioni di criticità di tipo ambientale o igienico-sanitario. Tali situazioni non possono essere ignorate nel momento in cui si adottano politiche di intervento a livello di area territoriale e non più di singola impresa; anzi, senza la considerazione di tutti i fenomeni di «congestione» e di degrado che caratterizzano ciascuna area, interventi di questo tipo, che sono per definizione di tipo orizzontale e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che impongono ai soggetti locali una forte dose di cooperazione e di creatività, perdono la loro ragione di essere.

La specificazione di diversi criteri per la definizione delle aree è anche funzionale all'elaborazione di una graduatoria, indispensabile data la limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione. Il ruolo principale nella progettazione e nell'attuazione degli interventi che proponiamo in questo testo (articolo 3) spetta alle Regioni. Sulla base delle necessarie indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in merito alla formulazione dei progetti, le Regioni hanno poi totale autonomia nel predisporli, sia riguardo al contenuto dei progetti, sia riguardo ai soggetti da coinvolgere e all'attuazione pratica degli interventi (articolo 4). Naturalmente del buon andamento di questi progetti, attuati mediante accordi di programma, le Regioni saranno poi le principali responsabili, prima di tutto di fronte alla comunità regionale e in secondo luogo di fronte all'intera collettività nazionale, per l'uso che faranno delle risorse pubbliche stanziare per la riconversione delle aree. A tal fine il CIPE individuerà anche le modalità per il controllo sul raggiungimento degli obiettivi di ogni progetto ed anche le eventuali forme di recupero degli stanziamenti in caso di mancata attuazione degli interventi concordati (articolo 3).

La partecipazione dello Stato al finanziamento degli accordi di programma non potrà superare il 50 per cento del costo del progetto (articolo 3) e graverà su un apposito capitolo di bilancio costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimentato attraverso il Fondo istituito nella legge finanziaria per il 1993.

Negli articoli 5 e 6 sono specificati i soggetti beneficiari degli interventi previsti nella proposta, con particolare riferimento (articolo 6) alle iniziative di carattere cooperativo dei lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiale di armamento.

Le imprese, le società cooperative, i consorzi tra queste ed enti di ricerca pubblici e privati e altri enti pubblici, che vorranno accedere alla legge dovranno certificare la loro situazione di partenza ed impegnarsi a raggiungere, attraverso i modi e gli interventi che riterranno opportuni, precisi obiettivi di riduzione del loro impegno nel settore militare. Sarà sulla base di questo meccanismo, specificato nell'articolo 7, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuterà se e in quale misura promuovere i progetti, con le agevolazioni previste all'articolo 8. Sarà poi il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) (articolo 8) a deliberare definitivamente il finanziamento che graverà sul Fondo costituito presso il Ministero dell'industria (articolo 12).

I progetti saranno materialmente valutati da un apposito comitato, la cui composizione e il cui funzionamento sono illustrati all'articolo 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato avrà inoltre il compito di vigilare sull'andamento dei progetti secondo il dettato dell'articolo 10, e in particolare sulla coerenza degli stessi con quanto dichiarato dai soggetti richiedenti al momento della avvenuta realizzazione del progetto (articolo 7, comma 5).

Vengono quindi previsti appositi ammortizzatori sociali per il settore (articolo 11).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e sostenere il miglioramento della situazione materiale e del quadro socio-economico nelle zone soggette alla riduzione di attività produttiva di carattere militare mediante:

a) la riconversione produttiva delle aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento;

b) la conversione, la diversificazione, la ristrutturazione produttiva, l'innovazione tecnologica delle imprese manifatturiere e impiantistiche operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, verso attività di produzione manifatturiera o di prestazione di servizi per uso civile che comportino una riduzione della capacità produttiva impiegata nella produzione di materiali di armamento;

c) il sostegno all'attività di ricerca e sviluppo e di diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze di natura militare.

2. Ai fini della presente legge, i materiali di armamento sono definiti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(Aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento)

1. Si definiscono aree locali specializzate nella produzione di materiali di armamento le aree territoriali del Paese che presentano una elevata incidenza degli insediamenti produttivi riguardanti i materiali di arma-

mento e delle installazioni logistiche militari, da cui derivi per l'economia locale una significativa difficoltà produttiva ed occupazionale, avendo particolare riferimento:

a) al rapporto tra i dipendenti delle imprese produttrici di materiali di armamento e il totale dei dipendenti del settore manifatturiero presenti nell'area;

b) al rapporto tra il fatturato specificamente attribuibile alla produzione di materiali di armamento e il fatturato totale del settore manifatturiero nell'area in questione.

2. Al fine di individuare le aree in questione, oltre ai criteri citati nel comma 1, si fa riferimento ai seguenti criteri aggiuntivi:

a) l'esistenza di criticità delle aree dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, e in particolare delle azioni previste all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990;

b) la criticità dal punto di vista dell'occupazione nel settore della produzione di materiali di armamento, in particolare testimoniata da cessazioni dell'attività di impresa, da vendite o liquidazioni di aziende, da richieste di ammissione al trattamento di integrazione salariale, da consistenti riduzioni del personale;

c) la presenza di insediamenti militari particolarmente rilevanti per il tessuto economico-sociale.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano una pubblica consultazione delle amministrazioni locali, delle forze sociali, degli osservatori territoriali sulla produzione di materiali di armamento eventualmente esistenti, anche avvalendosi dei dati forniti dalle unioni regionali delle camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura e dall'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1990,

n. 185, tesa ad individuare l'eventuale presenza delle aree in questione.

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree conformi ai criteri citati ai commi 1 e 2 eventualmente presenti sul proprio territorio e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto al comma 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta le comunicazioni di cui al comma 4 e, nel rispetto dei criteri citati ai commi 1 e 2, riconosce, con proprio decreto, le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali e di armamento e ne redige un elenco, ordinato secondo criteri di priorità, per consentire l'accesso ai relativi progetti di sostegno e di riconversione, sia nazionali, sia della Comunità economica europea.

6. Per garantire un'adeguata valutazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ulteriori informazioni in merito alle aree da esse individuate, fatto salvo il carattere ultimativo del termine previsto al comma 5.

Art. 3

(Progetti di riconversione delle aree ad alta concentrazione di produzione di materiali di armamento)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, fornisce indicazioni sui criteri per la omogenea formulazione dei progetti di riconversione delle aree di cui all'articolo 2 e stabilisce altresì le forme di controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle diverse

fasi di attuazione dei progetti e sul raggiungimento degli obiettivi in essi contenuti, nonché le forme di recupero dei finanziamenti concessi in caso di mancata o di parziale realizzazione degli stessi.

2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare, singolarmente o in forma congiunta, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un progetto di riconversione per ogni area specializzata in produzione di materiali di armamento dichiarata ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, anche avvalendosi delle proposte in tal senso avanzate dai comuni interessati.

3. Ogni progetto deve contenere:

a) gli obiettivi degli interventi previsti, e in particolare:

1) la diversificazione e la riconversione di attività di produzione di materiali di armamento in attività manifatturiere o di prestazione di servizi a scopi civili;

2) la riconversione di attività di ricerca e sviluppo connessa alla produzione di materiali di armamento in equivalenti attività di natura civile, nonché la diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze preesistenti nelle imprese coinvolte nel progetto stesso;

3) la salvaguardia dei livelli di occupazione esistenti nelle aree individuate;

4) la tutela, la promozione e la qualificazione delle aree individuate dal punto di vista igienico-sanitario, ambientale e della sicurezza;

b) le modalità di impiego degli impianti, delle risorse tecnologiche e immateriali, degli occupati presenti nell'area e inseriti nel progetto;

c) l'indicazione dei prodotti e delle attività sostitutive e alternative previste, con la valutazione dei rispettivi mercati, già esistenti o potenzialmente attivabili;

d) i tempi previsti per la realizzazione del progetto, distinti per i singoli interventi che lo compongono;

e) l'indicazione delle fonti e delle forme di possibile finanziamento del progetto, distinte tra quelle messe a disposizio-

ne dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dagli altri soggetti, pubblici o privati, partecipanti al progetto, definiti nell'articolo 4, e quelle richieste al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altre amministrazioni dello Stato, nonchè quelli eventualmente derivanti da interventi comunitari, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

f) le modalità di controllo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sull'attuazione del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi in coordinamento con quanto previsto in merito al comma 1.

4. La partecipazione finanziaria dello Stato ai progetti del presente articolo non può superare il 50 per cento del costo complessivo del progetto stesso.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta i progetti presentati ai sensi del presente articolo e, sulla base delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, delibera la misura del finanziamento, comunica alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'approvazione del progetto e trasferisce contestualmente le risorse deliberate.

Art. 4.

*(Interventi a carattere territoriale,
accordi di programma)*

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento, individuate ai sensi dell'articolo 2, possono promuovere, singolarmente o in forma associata, interventi per raggiungere le finalità della presente legge.

2. Per il coordinamento degli interventi, delle competenze degli enti e delle istituzioni pubbliche, locali e nazionali, nonchè per raggiungere efficacemente gli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 3, le Regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano promuovono accordi di programma con i seguenti soggetti:

a) imprese singole o associate operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) società cooperative che mettono in atto attività sostitutive o alternative di produzione di materiali di armamento;

c) enti locali e loro aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e università ed enti pubblici e privati di ricerca;

e) Ministeri e altre Amministrazioni dello Stato;

f) enti e associazioni a carattere economico-sociale e di ricerca;

g) altri soggetti, pubblici o privati, individuati dalle Regioni, che possano concorrere al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, con le finalità di cui all'articolo 1:

a) le imprese singole o associate operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) le società cooperative che mettono in atto attività sostitutive di produzione di materiali di armamento;

c) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e le università, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli altri enti pubblici anche territoriali, le società finanziarie promosse dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini del mantenimento e della diffusione delle capacità e delle conoscenze tecnologiche in possesso di imprese produttrici di materiali di armamento, possono altresì accedere ai benefici di cui alla presente legge le imprese definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,

costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge e che realizzino le finalità di cui al comma 1 attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale di aziende produttrici di materiali di armamento o di singoli rami di aziende o di gruppi di beni delle medesime.

Art. 6.

(Società cooperative)

1. Le società cooperative di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5 possono accedere ai benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, specificati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) del 31 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992.

2. Per accedere ai benefici del presente titolo, le società cooperative di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5 devono essere composte da lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento, nonché:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1, comma 2, e 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, oppure essere composte da lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

b) realizzare le finalità del presente titolo mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima.

3. Le società cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni e personale tecnico e amministrativo, nonché persone giuridiche, in misura rispettivamente non superiore al 25 per cento del numero dei soci o del 25 per cento del capitale sociale, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano.

Art. 7.

(Progetti e procedure)

1. Per accedere ai benefici previsti dall'articolo 8, i soggetti di cui agli articoli 5 e 6 redigono un progetto conforme alle finalità della presente legge e allegano una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante:

a) i principali dati economico-finanziari e relativi all'occupazione, nonché la percentuale di fatturato conseguita negli ultimi tre anni derivante dalla vendita di materiali di armamento;

b) l'indicazione dei prodotti sostitutivi ed una valutazione dei relativi mercati già esistenti o potenzialmente attivabili;

c) una stima della diminuzione della percentuale di fatturato di cui alla lettera a) conseguibile con la realizzazione del progetto a regime;

d) il livello di occupazione previsto dopo la realizzazione del progetto;

e) la diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei cittadini nell'area esterna agli stabilimenti di produzione, derivante dalla realizzazione del progetto;

f) l'eventuale diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei lavoratori all'interno degli stabilimenti di produzione, derivante dalla realizzazione del progetto;

g) le innovazioni, di tipo tecnologico e organizzativo, connesse con la realizzazione del progetto;

h) i prodotti, i servizi, le attività di ricerca a scopi civili, sostitutivi dei materiali di armamento precedentemente prodotti o delle attività di ricerca di natura militare precedentemente svolte.

2. Le procedure e le modalità per la presentazione del progetto e della dichiarazione, nonché le modalità di controllo sull'attuazione dei progetti agevolati e sul

raggiungimento degli obiettivi dichiarati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 9.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le procedure e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato terrà in particolare conto i seguenti elementi:

a) la conformità da parte dei soggetti richiedenti alle tipologie previste agli articoli 6 e 7, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) riguardo alle lettere d), e), f) e g) del comma 1, la conformità del progetto alle finalità contenute nella deliberazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) del 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990, e nella legge 9 gennaio 1991, n. 10;

c) il tipo e la misura delle agevolazioni, commisurate agli obiettivi dichiarati nel progetto e alle sue finalità;

d) la definizione dei tempi massimi per la durata delle istruttorie e delle altre procedure amministrative connesse al funzionamento della legge.

4. Agli atti del comitato di cui all'articolo 9 si applicano gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Al compimento del progetto, le imprese ammesse ai benefici di cui alla presente legge presenteranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante la realizzazione del progetto stesso, articolata secondo lo schema previsto al comma 1, specificando le

eventuali differenze da quanto dichiarato al momento della presentazione del progetto.

Art. 8.

(Contributi e concessione delle agevolazioni)

1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 e per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7 possono essere concessi:

a) contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa per effettuare studi, ricerche, sperimentazioni e per realizzare prototipi e progettazioni esecutive;

b) contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine, calcolati in misura tale che il tasso annuo di interesse risulti pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per programmi di formazione e riqualificazione professionale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili, per progetti aventi il medesimo oggetto, con i benefici previsti da altre leggi dello Stato, salvo che per i progetti presentati dalle società di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5.

3. L'ammissione dei progetti alle agevolazioni di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere motivato del comitato di cui all'articolo 9.

Art. 9.

(Comitato per la gestione del Fondo speciale)

1. Per la gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 12 è costituito un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un

Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e da cinque esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra persone di qualificata esperienza e competenza in materia di produzioni industriali e di ricerca applicata, che non abbiano avuto rapporti di dipendenza, di consulenza o di partecipazione a organi di amministrazione o di controllo di imprese produttrici di materiali di armamento.

2. Il comitato è costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il comitato presenta ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sulla propria attività.

Art. 10.

(Controlli e revoca delle agevolazioni)

1. Il comitato di cui all'articolo 9, nell'ambito dell'attività di valutazione dei progetti presentati, può richiedere ulteriore documentazione ai soggetti richiedenti nel caso in cui tali informazioni siano necessarie alla corretta valutazione del progetto stesso.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su proposta del comitato, può disporre controlli e ispezioni per valutare lo stato di attuazione dei progetti agevolati di cui alla presente legge.

3. Per le attività di controllo e valutazione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale di esperti designati ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 11.

(Ammortizzatori sociali)

1. In favore delle imprese produttrici di materiali di armamento, interessate da crisi aziendale o da esigenze di ristrutturazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406, nel limite di cinquemila unità, intendendosi corrispondentemente aumentato il limite complessivo massimo ivi richiamato.

2. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori posti in mobilità dalle imprese di cui al comma 1, le stesse imprese presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e perfezionamento professionale, secondo la regolamentazione prevista dal Fondo sociale europeo.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere finalizzate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20 per cento della disponibilità annua del predetto fondo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che le aziende sono tenute ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

Art. 12.

(Fondo speciale)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un «Fondo speciale per interventi di ricon-

versione nel settore della produzione di materiali di armamento» di durata decennale.

2. Il Fondo è destinato all'erogazione delle agevolazioni previste agli articoli 4 e 8 nonché alla copertura delle spese di funzionamento del comitato di cui all'articolo 9.

3. Il CIPI determina, con deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 8 e 9 gravano sul Fondo di cui all'articolo 12 con dotazione complessiva, nel triennio 1993-1995, di lire 325 miliardi, di cui lire 75 miliardi per il 1993, lire 100 miliardi per il 1994 e lire 150 miliardi per il 1995.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per il 1993, lire 100 miliardi per il 1994 e lire 150 miliardi per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando quota dell'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri»;

b) quanto a lire 25 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando quota dell'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Relazioni al Parlamento)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione deve contenere tra l'altro:

a) informazioni quantitative sui programmi approvati e sulle risorse impegnate, nonché sulle agevolazioni erogate e sul rispetto dei tempi previsti, suddivise per progetto;

b) informazioni quantitative e valutazioni, anche qualitative, sull'efficacia degli interventi ammessi a contributo.